



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 27789 / 2008 – Area II

li, 27 novembre 2008

M_ITPR_CRUTG – FASC.

**LA PRESENTE CIRCOLARE NON
VERRÀ INVIATA TRAMITE POSTA**

AI SIGNORI SINDACI

DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

= LORO SEDI =

AL SIGNOR VICE SINDACO

DEL COMUNE DI = CHIEVE =

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del DPR n. 396/2000.

Il Ministero dell'Interno, con circolare testè pervenuta, ha fornito chiarimenti in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, riguardanti, in particolare, i seguenti aspetti:

1. presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto di minorenni;
2. termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. presentazione di istanze da parte di figlio naturale che, a seguito del riconoscimento da parte del padre, vuole assumerne il cognome;
5. presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

oooooOOOOOooooo

1. presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto di minorenni.

L'istanza può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale o anche da uno dei due genitori purché sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore. Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purché in fase istruttoria venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore. Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.

2. termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto).

Nel caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo, la domanda che si pone è se il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato da detta autorizzazione, si prescriva decorsi dieci anni dall'emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. Al riguardo il cennato Dicastero ha precisato che tale diritto, attenendo al nome di una persona e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", appartiene all'interessato senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza. Diversamente, quando siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che il richiedente abbia provveduto, l'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che, in caso di mancata affissione entro un dato termine, si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neanche in questo caso si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.

3. istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura.

È il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazione dell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 2738 del 28 marzo 2007 (disponibile nell'Area privata del sito Internet della Prefettura), che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del DPR n. 396/2000, evitando così un aggravio di tempo e di costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.

4. presentazione di istanze da parte di figlio naturale che, a seguito del riconoscimento da parte del padre, vuole assumerne il cognome.

Trattasi di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snellimento e semplificazione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

sanciti dal legislatore a favore del cittadino, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del DPR n. 396/2000, ma l'interessato potrà rivolgersi, mediante apposita domanda, direttamente all'ufficiale dello stato civile, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni.

5. presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

Nel caso di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia, si ricorda, se trattasi in particolare di minori e qualora la motivazione sia la stessa, che non è richiesta la presentazione di domande distinte.

Le SS. LL. vorranno portare le presenti direttive a conoscenza degli addetti allo specifico settore.

IL PREFETTO
F.to (Bruno di Clarafond)